

n. 11.514 di rep.

n. 4.964 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 16 (sedici) del mese di marzo alle ore quindici e minuti venti.

In Milano via Festa del Perdono 7, nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano.

Sulla richiesta della signora **Carla GARBAGNATI** nata a Erba il 10 marzo 1944, residente a Milano in via del Vecchio Politecnico 7 (codice fiscale GRB CRL 44C50 D416B), la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

"GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA"
in breve "GILS"

con sede in Milano via Francesco Sforza 35, costituita per atto in data 9 dicembre 1993 n. 26.414/5.260 di rep. notaio Santa Picciolo di Milano, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato al foglio 543 - progressivo 2166 - sezione A) SOCIALE, con Decreto del 29 aprile 1997 n. 1671, codice fiscale 97145390155,

io sottoscritto dottor Valeria Mascheroni, notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certo dell'identità personale della richiedente,

ho assistito

anche in funzione di segretario per unanime designazione, onde redigerne il verbale a parte dell'assemblea della suddetta Associazione convocata in seconda convocazione in questo luogo ed ora (con osservanza delle norme statutarie) per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- Delibera nuovo Statuto ETS, Ente terzo Settore e richiesta personalità giuridica.

OMISSIS

Varie ed eventuali

E col presente verbale, anche in funzione di segretario, do atto che l'assemblea chiamata a deliberare sugli argomenti sopra indicati (in diretta prosecuzione della prima parte "assemblea ordinaria", separatamente verbalizzata) si è svolta come qui di seguito verbalizzato.

Presiede la richiedente Carla GARBAGNATI (in conformità allo statuto sociale) la quale dichiara ed accerta:

- che l'assemblea è stata convocata in questo luogo ed ora mediante comunicazione in data 7 gennaio 2019 (ai sensi dell'articolo 9 dello statuto in vigore);

- che oltre alla richiedente (Presidente del Consiglio Direttivo) sono qui intervenuti personalmente numero ottantuno Associati portatori anche di deleghe;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione per deliberare, in particolare anche sugli argomenti all'ordine del giorno sopra indicati.

Ella dichiara inoltre:

- che sono intervenuti gli attuali membri del Consiglio Direttivo signore Ilaria GALETTI, Fabia FANTONI, Giuseppina AINA, Claudia DE

Agenzia delle Entrate
UFFICIO TERRITORIALE
di MONZA

Registrato

il **28 MAR. 2019**

al n. **9111**

Serie 1T

Euro **245,00**



PETRIS, Miriam FUSCO, Sara GIUDICE, Rosanna MAZZONI, Mirella PASQUALINI, Maria Grazia TASSINI e Anna Paola TEMPERINI, avendo giustificato la propria assenza le altre componenti dell'organo collegiale signore Maria Teresa LONGOBARDO, Maria Clorinda MAZZARINO e Camilla SANDRUCCI.

Iniziando la trattazione dell'argomento sopra specificato all'ordine del giorno il Presidente riferisce i motivi per cui, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117) e dell'imminente istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si rende necessario adeguare lo statuto sociale in vigore, allo scopo di renderlo compatibile con le disposizioni contenute nel suddetto Codice del Terzo Settore.

Il Presidente illustra quindi agli intervenuti il nuovo testo di statuto che è stato elaborato e che tiene conto delle modifiche introdotte dalla nuova normativa (fornendo particolari chiarimenti sul contenuto di alcuni particolari articoli) e di altre esigenze di adeguamento dopo tanti anni di attività.

Al riguardo precisa che nello statuto stesso risultano modificate e/o integrate talune regole inerenti la struttura, il funzionamento, le attribuzioni e la disciplina dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e che è stata introdotta una articolata disciplina dell'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti.

Nello statuto stesso, inoltre, risulta modificata la denominazione dell'Associazione con adozione della denominazione contenente la dicitura "Organizzazione di Volontariato" (ODV) e, a far tempo dalla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la ulteriore dicitura "Ente del Terzo Settore" (ETS).

Ella precisa inoltre che risulta integrato e riformulato l'articolo 2 dello statuto relativo all'attività dell'Associazione, al fine di fare un riferimento espresso alle materie previste nell'articolo 5 del suddetto D.Lgs. n. 117, con la introduzione, altresì, della possibilità di compiere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali, rispetto alla attività principale.

Ella fa presente che il documento contenente il suddetto testo di statuto è stato messo a disposizione degli intervenuti dell'odierna assemblea (distribuendone copie agli stessi) e mi richiede di allegarlo sotto la lettera "A" al presente verbale ed invita, pertanto, l'assemblea a deliberare in merito, aprendo la discussione sugli argomenti.

Poiché nessuno chiede la parola il Presidente dell'Assemblea da lettura all'assemblea dei predisposti dieci punti da deliberare (formulati come dai testi appresso verbalizzati) e dei singoli articoli dello statuto oggetto di modifica o di integrazione (che vengono proiettati sul grande schermo alle spalle del Presidente, nella nuova formulazione di cui si propone l'approvazione). Il Presidente dell'assemblea chiede quindi agli intervenuti se i suddetti punti da deliberare possano essere messi in votazione con un'unica deliberazione ed,

ottenuto il consenso dell'assemblea,
si procede con
la votazione.

L'assemblea con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, verificato per alzata di mano con prova e controprova,

e pertanto all'unanimità
delibera quanto segue:

1°) viene modificato l'articolo 1 dello statuto in vigore (denominazione e sede dell'Associazione), con approvazione del nuovo



testo che risulta dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A" previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

2°) viene modificato l'**articolo 2** dello statuto in vigore (attività dell'Associazione e durata illimitata), con approvazione del nuovo testo che risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

3°) viene modificato l'**articolo 5** dello statuto in vigore (ammissione nuovi Associati), con approvazione del nuovo testo che risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

4°) vengono modificati gli **articoli 9, 10 e 11** dello statuto in vigore (relativi al funzionamento dell'Assemblea), con approvazione del nuovo testo che risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

5°) vengono modificati gli **articoli 12, 13, 14 e 15** dello statuto in vigore (relativi al funzionamento del Consiglio Direttivo), con approvazione del nuovo testo che risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

6°) viene modificato l'**articolo 24** dello statuto in vigore (devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento), con approvazione del nuovo testo che risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

7°) vengono introdotti gli **articoli 25 e 26** dello statuto in vigore (relativi all'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti), con approvazione del nuovo testo che risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

8°) viene pertanto approvato, articolo per articolo, e nel suo complesso il nuovo testo di statuto che risulta dal documento che è stato allegato al presente atto sotto la lettera "A", previo esame ed approvazione da parte dei presenti; dandosi atto in particolare che il Consiglio Direttivo avrà altresì facoltà di modificare, conseguentemente e parallelamente, anche il Regolamento GILS vigente (che trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 22 aprile 2008 n. 46.825/11.152 di rep. notaio Francesco Gallizia di Milano, registrato a Milano 5 in data 23 aprile 2008 n.10449/1T);

inoltre

9°) viene dato mandato al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché presidente della odierna assemblea, onde possa accettare ed introdurre nel presente verbale ed allegato statuto, tutte le modificazioni che si rendessero necessarie da parte delle competenti autorità per gli adempimenti connessi alle odierne deliberazioni,

ed in particolare viene dato espresso mandato al Consiglio Direttivo, ed in via disgiunta al Presidente del Consiglio Direttivo, onde possano curare, allorquando lo ritengano opportuno, il conseguimento della personalità giuridica e l'iscrizione della Fondazione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni), deliberando e determinando allo scopo anche eventuali modificazioni dello statuto che si rendessero necessarie, o anche solo opportune, per il suddetto conseguimento di personalità giuridica e per

la suddetta iscrizione.

Infine

conseguentemente alle deliberazioni sopra adottate:

10°) viene nominato quale Organo di Controllo Monocratico per il prossimo triennio (e pertanto sino alla approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2021 duemilaventuno) il dr. **Lorenzo MAGLIULO** nato a Torre del Greco il 27 luglio 1972, residente a Monza, piazza Generale Armando Diaz 4 (codice fiscale MGL LNZ 72L27 L259M), iscritto nel Registro dei revisori legali. Egli eserciterà anche la Revisione legale dei conti (come consentito dall'articolo 25 dello statuto allegato).

Il Presidente accerta e proclama quindi l'esito della suddetta deliberazione ed accerta che nessuno degli intervenuti intende prendere nuovamente la parola.

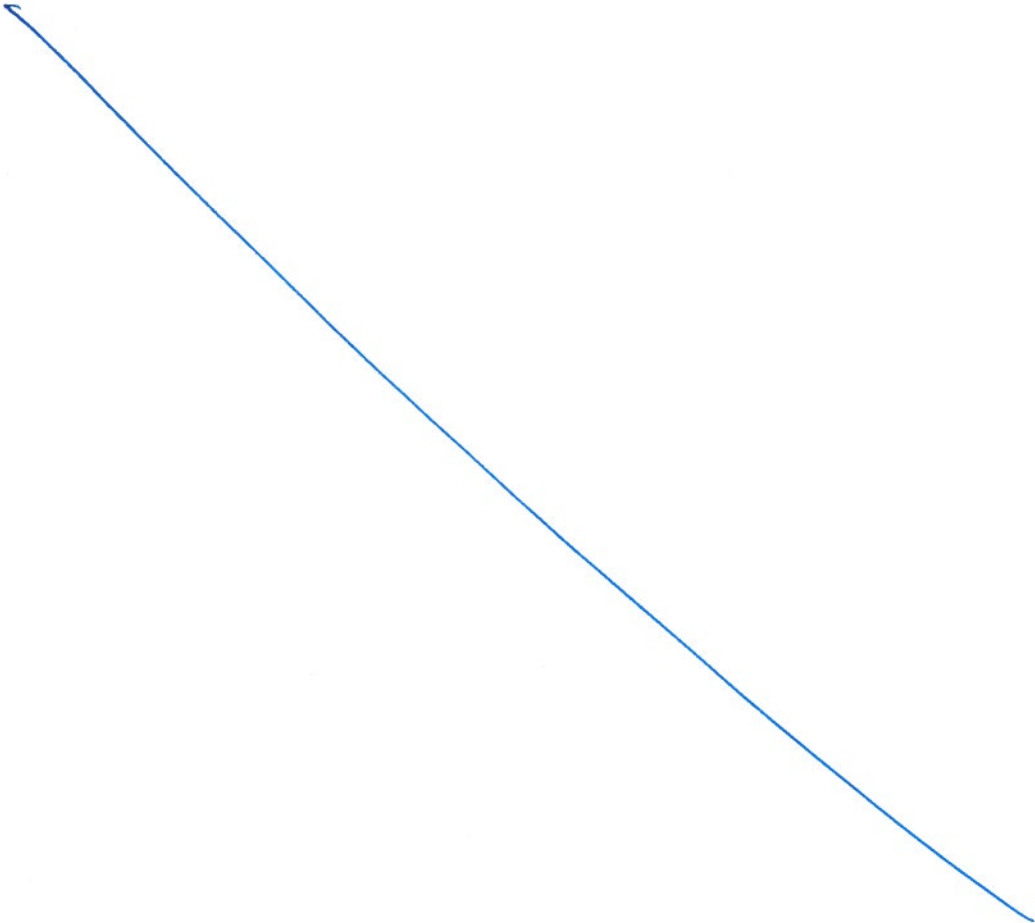
Null'altro essendovi da deliberare sull'argomento all'ordine del giorno (Delibera nuovo Statuto ETS, Ente terzo Settore e richiesta personalità giuridica) e conseguenti, l'assemblea è conclusa essendo le ore sedici circa.

Il presente verbale scritto da me e da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me letto al Presidente dal quale sono stato dispensato da lettura integrale dell'allegato "A".

Consta il presente verbale di numero tre fogli e ne occupa undici pagine intere e questa dodicesima sino a qui.

F.to: Carla Garbagnati

“ Valeria Mascheroni notaio -





Allegato "A" atto 16 marzo 2019 N. 11.514/4.964 Rep.

STATUTO

TITOLO I

Associazione

Art. 1 - E' costituita con sede in Milano via Francesco Sforza 35 (presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico) l'Associazione di volontariato GILS denominata **"GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA Organizzazione di Volontariato"**. L'Associazione, Organizzazione di Volontariato, usa come acronimo "GILS ODV".

A far data dalla iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione agirà sotto la denominazione **"GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore"** con acronimo "GILS ODV ETS".

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare l'Associazione svolge le attività di sostegno nei settori infra specificati, avvalendosi, a titolo gratuito, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati (nel prosieguo anche "Soci") o di persone aderenti ad altri Enti del Terzo Settore:

- divulgazione, educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra indicate, anche per la amministrazione e gestione del patrimonio di cui è titolare. Dette attività diverse saranno, in ogni caso, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale di cui sopra.

L'Associazione non ha un termine di durata.

Le prestazioni degli associati vengono effettuate a titolo gratuito (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate), comprese quelle dipendenti da cariche elettive.

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di favorire la promozione e la diffusione della conoscenza sulla Sclerodermia/Sclerosi Sistemica, sia in campo medico che sociale.

Le attività dell'Associazione saranno improntate alla più ampia apertura culturale e potranno estendersi anche a temi collaterali a quello principale.

A titolo esemplificativo l'Associazione svolgerà, anche avvalendosi delle competenze del Comitato Scientifico, attività orientata in tre aree:

a) Ricerca e progettazione

- elaborazione dei progetti;
- collaborazione a ricerche attivate da altri enti;
- produzione di materiale informativo;
- raccolta materiali, documentazione e pubblicazione di materiali.

b) Consulenza e formazione

- perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- promozione di gruppi di mutuo aiuto per gli ammalati e le loro famiglie in modo tale da poter ottenere una maggiore integrazione nel sociale;
- iniziative formative nell'area socio-sanitaria rivolta anche alle famiglie degli ammalati;
- iniziative seminariali;

- consulenza a centri di ricerca;
- consulenza a strutture sanitarie.

c) Comunicazione e informazione

- individuazione e coordinamento di risorse;
- predisposizione di canali comunicativi mirati;
- dibattiti e incontri fra pazienti ed operatori sanitari e sociali;
- campagna di sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica;
- attivazione di iniziative culturali mirate.

In particolare l'Associazione, a favore delle persone sclerodermiche, promuoverà ogni azione atta all'emanazione ed alla corretta applicazione di una legislazione adeguata, favorendo l'istituzione, da parte della Pubblica Amministrazione e/o di enti privati, di centri e servizi di assistenza sanitaria/riabilitativa. L'Associazione potrà attivare gruppi di lavoro e quant'altro potrà servire per il raggiungimento degli scopi associativi.

TITOLO II

Soci

Art. 4 - Possono essere ammessi quali Soci nell'Associazione cittadini italiani o stranieri che dimostrino interesse, a qualsiasi titolo, alle problematiche sanitarie, sociali e scientifiche sul tema della Sclerodermia/Sclerosi Sistemica, nonché altri enti del Terzo Settore

E' prevista la qualifica "Socio sostenitore" per coloro che, pur non contribuendo fattivamente alle attività, frequentano l'Associazione e la sostengono economicamente.

Art. 5 - L'ammissione dei Soci avviene su domanda dell'interessati. L'Accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. In caso di rigetto, la comunicazione deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6 - I Soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e a prestare entro i limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali nel rispetto dello Statuto.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali, previa richiesta scritta motivata da inoltrare al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 - La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) su delibera del Consiglio Direttivo, salva ratifica della prima assemblea utile, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per motivi che comportino indegnità.

E' fatto salvo il ricorso alla autorità giudiziaria a sensi dell'art. 24 del Codice Civile.



TITOLO III

Organi e struttura dell'Associazione

Art. 8 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- gli eventuali Comitati Regionali o Provinciali;
- l'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti.

Assemblea

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedirsi non meno di venti giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

La posta elettronica può sostituire la lettera purché assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purché inviata all'indirizzo autorizzato dal destinatario.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio collegati o audio/video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. Le modalità di intervento e svolgimento dell'assemblea saranno comunicate dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 10 - L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo (previa determinazione del loro numero), dell'Organo di Controllo e di Revisione legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle istanze di riesame dei provvedimenti di rigetto di ammissione e sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
- nomina i liquidatori in caso di estinzione o scioglimento determinandone i poteri.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- fissare le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il piano di programma annuale e l'eventuale piano triennale;
- approvare la relazione di gestione sull'attività dell'Associazione;
- deliberare su eventuali comitati Regionali o Provinciali.

Art. 11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di un suo impedi-

mento, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio Direttivo. Ogni Assemblea nomina di volta in volta un Segretario, su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ciascun Associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque Associati.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 c.c., in quanto compatibili.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, anche per le modifiche statutarie, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere documentate nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In ogni caso l'Assemblea deve rispettare i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo

Art. 12 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, procederà alla sua sostituzione scegliendo il primo candidato non eletto, chiedendone la convalida alla prima assemblea dei Soci.

I Consiglieri sono scelti dall'assemblea (o dal Consiglio in caso di sostituzione di cui al comma precedente) tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 codice civile.

Nessun compenso è previsto per i Consiglieri (fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle proprie funzioni).

Art. 13 - Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Potrà nominare altresì all'interno del Consiglio un Presidente Onorario al quale potranno essere affidati particolari incarichi.

Art. 14 - Il Consiglio si riunisce di norma ogni 6 mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i collaboratori designati, che siano stati invitati ad intervenire, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Saranno valide le riunioni del Consiglio Direttivo in audio conferenza o audio/video conferenza, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno



il Presidente della riunione ed il Segretario; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. In considerazione delle esigenze della operatività, per le riunioni tenutesi in audio conferenza o audio/video conferenza, il Presidente e il Segretario della riunione stessa dovranno essere designati in apertura della riunione a maggioranza dei consiglieri partecipanti.

Art. 15 - I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- nomina di eventuali collaboratori;
- approvazione di regolamenti interni, o loro modificazioni, salvo deliberazione di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- stesura del bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- tenuta del Libro degli Associati, del Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e resistere in giudizio.

Il Presidente ha facoltà di effettuare incassi per conto dell'Associazione da enti pubblici o privati, nonché di aprire conti correnti intestati all'Associazione e di compiere operazioni bancarie sugli stessi.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- b) sovrintendere all'attività dell'Associazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione;
- d) in particolari casi di urgenza può avocare a sé le decisioni spettanti al Consiglio Direttivo, come meglio definito nel Regolamento. Il Presidente può, all'occorrenza, delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo incarichi specifici. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

II Comitato Scientifico

Art. 17 - Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e tecnici, che collaborano con il GILS. La base della collaborazione è volontaria e non retribuita. È organo consultivo dell'Associazione ed il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere richiesto dal Consiglio Direttivo relativamente alle decisioni attinenti ogni questione avente per oggetto l'attività e l'indirizzo scientifico dell'Associazione.

Art. 18 - Il Comitato Scientifico è un organismo aperto, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, su indicazione motivata:

- del Presidente,
- di almeno tre Consiglieri

- di almeno 30 soci.

Hanno mandato triennale rinnovabile, con scadenza posteriore di un anno alle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo potrà nominare tre componenti con la funzione di coordinatori per agevolare e coordinare il lavoro del Comitato scientifico.

Art. 19 - Il Comitato Scientifico valuta progetti per i quali venga richiesto all'Associazione un finanziamento (totale o parziale) o anche solo un supporto non economico. Il Comitato Scientifico ha anche la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo progetti di ricerca indicandone le priorità. I progetti proposti, se approvati dal Consiglio, entreranno nella pianificazione annuale/triennale delle attività. Il Consiglio Direttivo promuoverà, con particolare attenzione, i progetti policentrici, per favorire al massimo l'interazione dei ricercatori, al fine di accelerare l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di nuove prospettive terapeutiche.

Eventuali Comitati Regionali o Provinciali

Art. 20 - Nei capoluoghi di Regione e nei capoluoghi di Provincia possono essere costituiti Comitati regionali e/o provinciali con compiti di coordinamento e promozione dell'attività dell'Associazione nell'ambito della Regione e della Provincia. I dirigenti locali che ne prendono l'iniziativa devono essere preventivamente autorizzati dall'Assemblea ed utilizzare le modalità e lo schema di Statuto resi disponibili dallo stesso Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Bilancio e patrimonio

Art. 21 - L'esercizio associativo decorre dal 1° di Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio di esercizio (redatto secondo le norme di legge) che dovrà essere sottoposto all'Assemblea. Durante la vita della associazione nessuna somma per utili conseguiti o riserve potrà essere devoluta agli associati ma ogni eccedenza attiva di bilancio dovrà essere destinata alle attività istituzionali.

Art. 22 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Il patrimonio dell'Associazione è costituito in particolare:

- a) da beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione destinati a patrimonio;
- b) dalle quote di iscrizione dei Soci;
- c) dalle quote dei Soci Sostenitori;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in generale;
- e) da contributi di organismi internazionali;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati.
- h) da entrate derivanti da attività di raccolta fondi o da altre attività comunque consentite dalla normativa in vigore.

Ricorrendone i presupposti di legge, l'Associazione potrà costituire uno o più

patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 23 - Al fine di raggiungere le finalità di cui ai precedenti articoli, l'Associazione potrà far patrocinare e/o finanziare i singoli progetti da:

- operatori economici,
- enti sia privati che pubblici,
- associazioni ed organi vari, sia a carattere internazionale, nazionale o locale.

TITOLO V

Scioglimento

Art. 24 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo è devoluto in ogni caso ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Associati ed osservate le disposizioni di legge al riguardo.

TITOLO VI

Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Art. 25 - Qualora ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalla legge (in particolare dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni) l'Assemblea degli Associati provvede alla nomina dell'**Organo di Controllo**.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre anni e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo, anche se monocratico, può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo non sarà attribuito alcun compenso.

Art. 26 - Salvo quanto previsto all'Articolo 25 che precede, l'Assemblea degli Associati deve nominare un **Revisore legale dei conti** o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ricorrano le condizioni e i requi-

siti previsti dalla legge (in particolare dall'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di Controllo.

L'incarico per il Revisore è triennale e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina e può essere riconfermato.

Per la ripartizione delle competenze tra Organo di controllo e Revisore si richiama l'art. 30 comma 6 del predetto D. Lgs 117/2017.

Approvato in Milano addì 16 marzo 2019 -

F.to: Carla Garbagnati

“ Valeria Mascheroni notaio -

Copia in 8221 fogli conforme all'originale
in più fogli firmati e suo... allegato. nei miei atti.

IN CARTA LIBERA -

MONZA, ADDI' 28.3.2019 -

Valeria Mascheroni
Monza

